

Articolo 13 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2. Nella sola zona A di Capo Cimiti sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio ambientale periodico, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, con le seguenti modalità:
 - a. per un massimo di cinque giorni a settimana;
 - b. con due turni al giorno di non più di 15 subacquei, con almeno una guida ogni 5 subacquei.
3. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a. dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
 - b. dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
 - c. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
 - d. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
 - e. in un numero totale di subacquei non superiore a 12, compresi le guide e gli istruttori;
 - f. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee in notturna, previo rilascio di apposita singola autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
5. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 5.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:
 - a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
 - b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
11. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
12. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
13. Presso l'Ente gestore è istituito l'Albo dei Centri di immersione e degli altri operatori del settore, abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui
 - a. istruttori e guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minimo di "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;
 - b. iscrizione all'elenco delle guide dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 20 e all'Albo provinciale delle professioni turistiche;
 - c. iscrizione all'Albo provinciale degli operatori del turismo subacqueo previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 17;
 - d. curriculum professionale che attesti la conoscenza delle norme di tutela e dell'ambiente marino dell'area marina protetta;
 - e. presenza di almeno uno dei soci del centro d'immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;

- b. risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;
 - c. per le sole Associazioni, risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - d. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
 - e. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29;
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
- a. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall'Ente Gestore;
 - d. punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - e. incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le visite guidate subacquee, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'Ente gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
- a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - b. gli operatori con unità navali munite di motore elettrico;
 - c. gli operatori con unità navali munite di motore fuoribordo a 4 tempi benzina verde o a due tempi a iniezione diretta, ovvero motore entrobordo conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
18. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.
19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.